

CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA CT SOMATOM SENSATION OPEN CON WORKSTATION (CONSOLE DI COMANDO) E SOFTWARE ESISTENTE presso Fondazione CNAO

CIG [REDACTED]

tra

La **Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica** (nel seguito detta “CNAO” o “la Committente”), con sede in Pavia, Via Erminio Borloni 1 - Codice Fiscale n. 97301200156 e P.IVA 03491780965 – nella persona del Presidente, Prof. Gianluca Gaetano Vago,

e

[REDACTED] con [REDACTED], in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Società, di seguito “la Società” o “il Fornitore”

Congiuntamente anche definite come “le Parti”.

Premesso che:

- CNAO ha bandito una RDO per l'affidamento del servizio di servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema CT Somatom Sensation open con workstation (console di comando) e software esistente per la Fondazione CNAO
- Fondazione CNAO ha valutato l'offerta del fornitore [REDACTED] e il RUP ha emesso la determina a contrarre (Prot. [REDACTED] del [REDACTED])

Quanto sopra premesso, tra le Parti

si conviene e stipula quanto segue

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, i seguenti termini avranno il significato rispettivamente indicato:

- “*Documentazione di gara*”: si intende per Documentazione di gara unitamente e complessivamente considerati i seguenti documenti: (i) indifferentemente, il bando; (ii) il Documento di RDO (in seguito, “*Documento di RDO*”) ed i relativi allegati; (iii) la Specifica Tecnica (in seguito, “*Specifica Tecnica*”); (iv) il presente Contratto; (v) l'Offerta Tecnica ed Economica presentata in gara dal Fornitore (in seguito, “*l'Offerta*”), comprensiva di tutti gli allegati;
- “*Fornitore*”: il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di selezione indetta dalla Fondazione;
- “*Contratto*”: il presente documento così come integrato dalla Specifica Tecnica, dal Documento di RDO e dall'Offerta, che costituiscono parte integrante e sostanziale del documento stesso;

- “*Servizio*”: l’assistenza e la manutenzione Full Risk dell’apparecchiatura radiologica TC, come descritto nella documentazione Tecnica e in tutti i documenti di Offerta;
- “*Offerta*”: tutti i documenti presentati dall’Aggiudicatario in fase di offerta;
- “*Direttore dell’esecuzione contrattuale*” (DEC): la persona individuata dal RUP per verificare il rispetto delle obbligazioni previste dal presente contratto (ex art. 114 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

2. OGGETTO

Il presente Contratto regola l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema CT Somatom Sensation open con workstation (console di comando) e software esistente, comprensiva di accessori, così come risultante dai documenti di Offerta.

La persona di riferimento per Fondazione CNAO per la gestione del Contratto nonché Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) è **Ing. Barbara Tagaste**.

Le prestazioni oggetto del presente Contratto, sono descritte nel documento di Specifica Tecnica pubblicata n. *DOC-IC-SB-GEN-00382_rev.0_Assistenza tecnica e manutenzione TC – Manutenzione e servizio di assistenza tecnica e suoi allegati* che costituiscono parte integrante del contratto, unitamente a tutti i documenti che compongono l’offerta del Fornitore.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data di inizio servizio ossia **04/10/2026** e ha durata di numero 731 (settecentotrentuno) giorni, **fino al 03/10/2028**.

Ai sensi del comma 11. Dell’art.120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la durata del servizio potrà essere prorogata per il solo tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso l’Aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione del servizio, fino al termine del periodo di proroga, alle medesime condizioni contrattuali.

Il servizio dovrà essere svolto con continuità durante l’intero periodo contrattuale, salvo la facoltà della Fondazione CNAO di prevedere sospensioni temporanee per motivi di pubblico interesse o per motivate esigenze. Il contratto non sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza.

I termini per l’ultimazione della prestazione, per la redazione del conto finale e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione /verifica di conformità delle prestazioni, l’entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione della prestazione e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel presente documento.

2. NORME GENERALI

Nei termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto il Fornitore si impegna ad eseguire il Servizio in favore della Committente. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’esecuzione del Servizio, ivi compresi quelli connessi ed accessori, si intendono a completo carico del Fornitore.

Il Servizio dovrà rispondere, nel suo complesso ed in ogni sua singola parte, (anche per quanto riguarda

metodologie, strumenti e tecniche costruttive e di verifica) a tutte le prescrizioni contenute nel Contratto e in tutti i documenti che compongono l'offerta del Fornitore, nonché a tutti i regolamenti e norme vigenti al momento dell'avvio del Servizio, e comunque a tutte le prescrizioni previste ai fini dell'ottenimento delle necessarie approvazioni da parte degli organi e delle autorità preposti ai dovuti pareri, verifiche, autorizzazioni e controlli.

Tutti gli oneri derivanti dalla ottemperanza di quanto precede, ivi inclusi quelli connessi ad eventuali varianti alle originarie specifiche tecniche del Servizio per intervenute modifiche alla normativa vigente prima della accettazione, si intendono considerati e previsti nell'Offerta e come tali a totale carico del Fornitore. Fermo restando quanto precede, eventuali modifiche e/o aggiunte all'oggetto del Contratto rispetto alle specifiche originali, per renderli conformi alla normativa applicabile sopravvenuta, potranno costituire, ove sostanziali e su concorde valutazione della Committente e del Fornitore, motivo per prorogare, in tutto o in parte, i termini di consegna previsti.

3. SUBAPPALTO

L'Appaltatore dichiara, in sede di presentazione dell'offerta, di ricorrere al subappalto entro il limite percentuale massimo previsto dalla legge vigente per le seguenti attività: quota parte delle attività di manutenzione correttiva, preventiva, calibrazione e controllo qualità di apparecchiatura ad elevata complessità tecnologica e verifiche di sicurezza elettrica.

4. PROGRAMMA CRONOLOGICO E PENALI

- 4.1. Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere effettuato in conformità alle tempistiche indicate nel contratto e in tutti i documenti componenti l'offerta, alle tempistiche concordate tra la Fondazione e l'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso si verificassero ritardi comunque riconducibili alle attività facenti capo all'Appaltatore, che potrebbero influire sul rispetto delle tempistiche di cui al punto che precede, l'Appaltatore, tramite il Referente Operativo, dallo stesso individuato, dovrà tempestivamente darne informazione per iscritto alla Fondazione, tramite il RUP o il DEC, segnalandone le cause e le misure adottate per recuperare i ritardi medesimi.

- 4.2. Il mancato rispetto dei termini e dei tempi potrà ritenersi giustificato, e come tale non definibile come inadempimento del Fornitore tale da causare l'applicazione delle penali e/o la risoluzione del Contratto ai sensi del relativo articolo, esclusivamente nei seguenti casi:

- intervengano eventi che siano da ritenersi di forza maggiore; resta inteso che NON sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili ai subappaltatori e/o ai subfornitori, a difficoltà sopravvenute negli approvvigionamenti, ad ostacoli o difficoltà tecniche nel conformare il Servizio alle specifiche tecniche;
- qualora siano pattuite esplicitamente e per iscritto sospensioni o proroghe dei termini contrattuali. La Stazione Appaltante si riserva il diritto, sin da ora accettato dall'Appaltatore, di sospendere l'esecuzione del contratto per motivate ragioni;

- intervengano ritardi comunque imputabili all'organizzazione di CNAO che determinino direttamente un ritardo sull'esecuzione del Servizio.
- 4.3. In ogni caso, e fatte salve le previsioni del paragrafo 6.2, qualora si verificano ritardi riconducibili alle attività facenti capo al Fornitore, che potrebbero influire sul rispetto della tempistica prevista, il Fornitore dovrà tempestivamente informarne CNAO, segnalandone le cause e le misure adottate per recuperare i ritardi medesimi.
- 4.4. Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione del Servizio determinato da una o più cause di cui al precedente 6.2, il Fornitore avrà solo il diritto di chiedere la proroga dei termini contrattuali di un periodo da concordare e di norma non superiore al tempo perduto per le citate cause, senza poter vantare altra pretesa né diritto alcuno.
- 4.5. Qualora si verificasse un ritardo non giustificato sull'esecuzione del Servizio CNAO avrà diritto di applicare nei confronti del Fornitore una penale dell'1 per mille sul prezzo offerto per ogni giorno di ritardo accumulato, nel limite del 10% dell'importo contrattuale.
- 4.6. Il Fornitore può contestare l'applicazione della penale entro trenta (30) giorni dalla notifica mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC. La Committente si pronuncia entro i successivi trenta giorni. Le Parti riconoscono espressamente e convengono che le somme da pagare a norma del presente articolo hanno natura risarcitoria e non sanzionatoria e rappresentano un equo indennizzo dei danni che possono ragionevolmente derivare dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.
- 4.7. Fermo restando il diritto della Committente di applicare la penale di cui al paragrafo 6.5, ed eventualmente di dedurre il relativo importo dal prezzo del Servizio da pagarsi al Fornitore, la Committente stessa si riserva in ogni caso il diritto di agire ai sensi del successivo articolo 13.

5. PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 5.1. Il prezzo complessivo del Servizio, pattuito secondo quanto indicato nei documenti che compongono l'Offerta, è pari a € **xxxxxx,00 (xxxxxxxx/00)**. Tale prezzo si considera remunerativo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, di qualsiasi genere e natura, attuali e potenziali, comunque connessi con il Servizio e le relative obbligazioni del Fornitore.
- 5.2. Il corrispettivo dell'Appalto sarà liquidato a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese con fatturazione trimestrale posticipata. Fondazione CNAO è soggetta a SPLIT PAYMENT dal 01/01/2025 ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72.
- 5.3. È onere del DEC monitorare lo stato di avanzamento del Servizio e autorizzare i pagamenti secondo le modalità sopra indicate.
- 5.4. Ogni spesa riguardante il presente Contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il Contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico della Fondazione, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

6. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

- 6.1. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.
- 6.2. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
- 6.3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici elaborati dall'ISTAT.
- 6.4. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
- 6.5. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

7. CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

- 7.1. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

8. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E GARANZIE

- 8.1. Il Fornitore garantisce la conformità del Servizio a quanto proposto in Offerta. Egli è altresì responsabile del fatto che siano stati ottenute tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e licenze per l'esecuzione del Servizio.
- 8.2. Il Fornitore presta la garanzia definitiva ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023 per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale.

8.3. Il CNAO ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'applicazione delle penali;
- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, nel caso di risoluzione in danno del Contratto;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

8.4. Il Fornitore, nel dichiarare di essere pienamente cosciente dell'utilizzo e della funzione del Servizio nell'ambito delle attività di CNAO e dell'utilizzo che ne sarà fatto, si obbliga a rispondere a titolo di risarcimento in relazione a qualsivoglia pretesa, onere, indennizzo e spesa relativi ad eventuali danni imputabili ad esso ed arrecati a beni e/o a persone del Committente e/o di Terzi, salvo il dolo o la colpa grave ai sensi dell'art. 1229 c.c.

9. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

- 9.1. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
- 9.2. Il Fornitore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

10. RECESSO

- 10.1. La Fondazione CNAO avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, senza obbligo di motivazione mediante semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore con raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC contenente la manifestazione della volontà di avvalersi di detta facoltà. Tale recesso diverrà efficace alla data di ricevimento della citata comunicazione.
- 10.2. Nel caso in cui la Fondazione eserciti la facoltà di recesso di cui al paragrafo 12.1, il Fornitore avrà diritto, in via esclusiva ed esaustiva, al pagamento dei costi documentati delle attività espletate, quantificato alla data di efficacia del recesso, decurtato dell'importo delle eventuali penali nel frattempo maturate. Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato da CNAO entro 60 giorni dalla data della sua concorde quantificazione risultante da atto scritto.

11. RISOLUZIONE

- 11.1. La Committente avrà diritto di dichiarare risolto il presente Contratto per fatto e colpa del Fornitore, con semplice comunicazione scritta inviata allo stesso, nel caso di inadempimento di quest'ultimo ad una qualsivoglia delle obbligazioni facenti capo al medesimo in base al presente Contratto e previa, ove si tratti di inadempimenti suscettibili di essere sanati, diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. entro un

termine di 15 giorni di calendario rimasta senza effetto.

11.2. Costituisce in ogni caso giusta causa per dichiarare il Contratto risolto di diritto, anche senza previa diffida ad adempiere:

- un ritardo ingiustificato nell'esecuzione del Servizio, rispetto alla data stabilita;
- quando il Fornitore sia in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o qualsiasi altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura;
- in caso di frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di gara;
- quando il Fornitore non abbia adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari previsti;
- qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- in ogni altro caso in cui si verifichi la perdita dei requisiti o l'insorgere delle cause ostative di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati;
- qualora venga promossa, nei confronti di CNAO, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull'oggetto delle prestazioni dedotte nel presente Contratto;
- raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell'importo netto contrattuale.

11.3. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, il CNAO avrà diritto (a) di trattenere tutto il materiale (inclusa la documentazione anche tecnica) fino a quel momento consegnatogli dal Fornitore in esecuzione del Servizio, (b) di incamerare la garanzie fideiussorie e/o assicurative (c) di ottenere la restituzione di tutti gli eventuali acconti sul prezzo del Servizio stesso fino a quel momento pagati al Fornitore e (d) di vedersi corrisposto, a titolo di penale, un importo pari al 10% del prezzo del Servizio. Oltre alla predetta penale, la Fondazione si riserva in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ivi compreso il mancato guadagno da mancati trattamenti clinici.

11.4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

12. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che il CNAO, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto

ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al CNAO e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il CNAO.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il CNAO verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al CNAO, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che il CNAO, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione ANAC n.4 del 7 luglio 2011 e della delibera n. 556 del 31 maggio 2017, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

13. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo

119 co.1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

14. ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PERSONALE

Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi ed assicurativi per i dipendenti e il personale dalla stessa impiegato nell'esecuzione della Fornitura e si obbliga in ogni caso a manlevare CNAO per ogni e qualsiasi istanza, pretesa, richiesta o responsabilità relativa a tali oneri.

15. CONFLITTO DI INTERESSI

Il Fornitore adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire conflitti di interessi, anche potenziali, e/o situazioni che possano compromettere l'imparziale e obiettiva esecuzione del Contratto. Un conflitto d'interessi può risultare in particolare da interessi economici, da affinità politiche o nazionali, da legami familiari o affettivi o da ogni altra pertinente connessione o comunanza d'interessi. Qualsiasi conflitto di interessi che possa manifestarsi nel corso dell'esecuzione del Contratto deve essere notificato senza indugio e per iscritto alla Committente.

Qualora insorga un conflitto di interessi, il Fornitore prende immediatamente tutti i provvedimenti necessari per risolverlo. La Committente si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano adeguati; se necessario, può richiedere l'adozione di ulteriori misure, entro il termine da essa stabilito.

Il Fornitore è tenuto ad adoperarsi affinché il proprio personale non venga a trovarsi in una situazione che possa generare un conflitto di interessi.

Il Fornitore si astiene da qualsiasi contatto che possa compromettere la sua indipendenza e dichiara che:

- non ha presentato e si impegna a non presentare nessuna offerta di qualsiasi tipo da cui possa derivargli un vantaggio ingiustificato a norma del presente Contratto;
- non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o di altra natura, qualora tale vantaggio costituisca una pratica illecita o si configuri come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa connessi all'esecuzione del presente Contratto, e si impegna in tal senso anche per il futuro.

16. CODICE ETICO

Il Fornitore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (d'ora in avanti anche "Decreto"), e di aver preso visione delle disposizioni di cui al Codice Etico della Fondazione CNAO, pubblicate sul sito <https://fondazionecnao.it/> e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto stesso e al detto Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza.

L'inosservanza, da parte del Fornitore e di chiunque presti attività lavorativa per esso, anche in virtù di un Contratto di subappalto, di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e potrà legittimare la

Fondazione CNAO a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Fondazione CNAO.

17. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto o comunque inerenti il Servizio dovranno essere sempre anticipate via e-mail ed effettuate validamente tramite invio via PEC oppure inviate con raccomandata a/r. ai seguenti indirizzi.

Per CNAO:

Pavia, Via Erminio Borloni 1 – CAP 27100, Pavia

email: ordini@cnao.it

PEC: acquisti@pec.cnao.eu

Direttore di Esecuzione del Contratto:

Referente: Ing. Barbara Tagaste

tel.: 0382078512

email: barbara.tagaste@cnao.it

PEC: ingegneriaclinica@pec.cnao.eu

Per [REDACTED]:

Via [REDACTED] n. [REDACTED] – [REDACTED] [REDACTED]

Referente Operativo: _____

tel.: _____

email: _____

PEC: _____

Ogni variazione dell'indirizzo, PEC, email, o di responsabile di una delle Parti dovrà essere immediatamente comunicata all'altra parte.

18. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E RISERVATEZZA

Il Fornitore si obbliga a tenere CNAO indenne in ogni tempo contro ogni e qualunque rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati dal Fornitore e/o dai suoi subappaltatori e subfornitori nell'esecuzione della Fornitura.

Il Fornitore si obbliga ad ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze od autorizzazioni necessarie, come pure a sopportare tutte le spese eventuali per diritti, rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò tenuto debito conto in sede di formulazione dell'Offerta. Il Fornitore si obbliga pertanto a

provvedere alla difesa in giudizio e quant'altro del caso, salvo sempre il diritto della Committente di esigere dal Fornitore l'indennizzo dei danni (ivi inclusi i danni all'immagine) e delle spese che CNAO fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

Quelle parti del Servizio per cui fosse imposta a CNAO la modifica o la sostituzione a seguito di contestazione in relazione al contenuto dei precedenti paragrafi del presente articolo, dovranno essere al più presto modificate e/o sostituite a completa cura e spese del Fornitore, nel totale rispetto delle caratteristiche tecniche e di funzionamento e delle garanzie originariamente previste.

19. TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali, in particolare quelli relativi ai dipendenti di CNAO e/o ai pazienti e/o ai visitatori, raccolti o di cui vengano a conoscenza nel corso delle attività oggetto del contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del medesimo, con il vincolo assoluto di segretezza successivamente specificato all'articolo 21.

Per tutta la durata del presente contratto e sino alla sua risoluzione, le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sui dati di cui verranno a conoscenza nell'espletamento del servizio, in accordo alla normativa vigente.

In particolare, in funzione del ruolo ricoperto per conto del CNAO nell'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore agisce in qualità di Responsabile di Trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, avendo la responsabilità di trattare, per conto di CNAO, i dati personali dei pazienti di cui verrà a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni affidate relativamente alla manutenzione preventiva e assistenza remota, anche in termini di analisi di consistenza dei database ed eventuale trasferimento di immagini dei pazienti, così come meglio descritto all'art. 2 del presente contratto.

In qualità di Titolare del Trattamento, CNAO affida al Responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione al presente contratto. Il Responsabile e le persone da esso autorizzate non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie e dovranno essere vincolate alla riservatezza.

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto delle disposizioni del Regolamento, della normativa nazionale di settore applicabile, dei provvedimenti e/o linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali se e in quanto applicabili, ed in particolare a rispettare le seguenti istruzioni:

- (a) trattare i dati solo per gli scopi sopra specificati e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- (b) trattare i dati nel territorio della Unione Europea;
- (c) garantire la regolare tenuta del Registro delle attività di trattamento espletate per conto del CNAO;
- (d) adottare adeguate misure di protezione delle informazioni, come richieste dall'articolo 32 del GDPR, con pertinente dimostrazione della valutazione di adeguatezza mantenuta a disposizione del CNAO;
- (e) adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in esse previsto, nonché le istruzioni impartite da CNAO;

- (f) autorizzare il personale dedicato al trattamento dei dati per conto di CNAO, istruendolo adeguatamente e vigilando costantemente sul loro operato;
- (g) assistere CNAO per l'adempimento delle misure tecniche ed organizzative atte a garantire l'esercizio dei diritti degli interessati;
- (h) restituire immediatamente e cancellare, i dati personali eventualmente prelevati dai sistemi al termine degli interventi che hanno reso il prelievo necessario, ed al più tardi al termine del contratto;
- (i) mettere a disposizione del CNAO tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del citato Regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal CNAO o da un altro soggetto da questi incaricato o dalle autorità;
- (j) provvedere immediatamente, nel caso in cui un interessato di CNAO si rivolgesse a voi per l'esercizio di un diritto o reclamando una violazione, a comunicarlo a privacy@cnao.it e non rispondendo all'interessato, salvo nostra diversa istruzione;
- (k) notificare tramite PEC al CNAO ogni violazione (avvenuta o presunta) di dati a carattere personale nel tempo massimo di 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza accludendo nella comunicazione ogni notizia utile per permettere al CNAO, se necessario, di notificare questa violazione all'Autorità di Controllo competente ed eventualmente comunicarla agli interessati;
- (l) non ricorrere ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, di CNAO;
- (m) operare, per i casi contemplati all'articolo 37 del GDPR, avvalendosi del proprio DPO (Data Protection Officer) e comunicarne i riferimenti al DPO del CNAO: dpo@cnao.it.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile manterrà manlevato e indenne il Titolare da qualsiasi danno diretto e indiretto (incluse eventuali sanzioni amministrative comminate da legittime autorità nei confronti del Titolare) qualora questi non abbia adempiuto agli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento.

A questo fine, CNAO si impegna a comunicare ufficialmente al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

20. RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'Appaltatore si impegna a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, scientifico e sanitario di pertinenza di CNAO, compresi anche eventuali dati personali dei dipendenti, dei pazienti e/o eventuali visitatori di CNAO, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore adotterà tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto su qualsivoglia tipo di informazioni e/o cognizioni anche di qualsiasi carattere sanitario, tecnico e/o commerciale che, benché estranee al Contratto, possa conoscere durante l'esecuzione della Fornitura.

Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.

Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo oltre che ai soggetti dello staff dedicato alla Fornitura, anche ai soggetti esterni che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, personale di imprese controllate).

21. NORME APPLICABILI E DISPOSIZIONI VARIE

Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana. Per quanto non previsto nella Documentazione di gara e nell'Offerta, si applicano le disposizioni del codice civile e il d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) in quanto applicabile.

Nel caso di conflitto di disposizioni o di interpretazione tra i contenuti del presente Contratto e quelli dell'Offerta, le disposizioni contenute nel primo dovranno in ogni caso ritenersi prevalenti ed assorbenti rispetto a quelle dell'Offerta stessa.

Eventuali tolleranze di una delle parti rispetto a inadempimenti dell'altra parte non potranno mai essere interpretate come acquiescenza o rinuncia a far valere il relativo diritto al corretto adempimento e/o al risarcimento dei conseguenti danni.

Il presente Contratto può essere modificato solo per concorde volontà delle Parti manifestata per iscritto.

22. CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Fondazione e il Fornitore comunque connessa all'esecuzione del presente Contratto, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

CNAO avrà diritto di dichiarare risolto il presente contratto, in qualsiasi momento, in caso di esito negativo dei controlli sul possesso dei requisiti nei confronti dei soggetti per cui la legge richiede le verifiche, ovvero della perdita dei requisiti di ordine generale e morale previsti dal D. Lgs. 33/2023 e, laddove applicabile, in caso dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive ai sensi del d.lgs. 159/2011.

24. SPESE, TASSE, IMPOSTE

Tutte le spese, tasse ed imposte dovute inerenti al presente Contratto sono a carico del Fornitore.

Pavia,

Allegati:

ALLEGATO 1 Tabella Penali;

ALLEGATO 2 Specifica tecnica e suo Allegato

ALLEGATO 3 xxxxxxxx presentazione sintetica contenente elementi migliorativi

ALLEGATO_4_XXXXXXX_Offerta_Economica

Per XXXXXXXX

Per la **Fondazione CNAO**

Presidente

Per espressa accettazione degli articoli 6, 7, 10, 11 e 12.

Pavia,

Per XXXXXXXX

Per la **Fondazione CNAO**

Presidente
